

## Edizione di giovedì 23 Aprile 2020

### CASI OPERATIVI

**Sospensione della dichiarazione di intento**  
di **EVOLUTION**

### IMPOSTE INDIRETTE

**Sospensione del termine di 18 mesi per il requisito della “prima casa”**  
di **Sandro Cerato**

### RISCOSSIONE

**Decreto liquidità: i chiarimenti sulla sospensione dei versamenti**  
di **Angelo Ginex**

### AGEVOLAZIONI

**Social media ancora esclusi dal bonus pubblicità**  
di **Davide Albonico, Giorgio Frigerio**

### IVA

**Distributori di carburante: rivisti i termini per l'invio dei corrispettivi**  
di **Lucia Recchioni**

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**Il trasferimento di uno Studio: il patto di non concorrenza**  
di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

## CASI OPERATIVI

### ***Sospensione della dichiarazione di intento*** di **EVOLUTION**

DIGITAL Seminario di specializzazione **L'ESPORTATORE ABITUALE** Scopri di più >

***Ho rilasciato a gennaio una dichiarazione di intento al mio fornitore per euro 1.000.000, già utilizzata per circa 400.000.***

***Vista la crisi di liquidità che ha colpito il settore del mio fornitore, vorrei consentirgli di emettermi fatture con Iva nel mese di maggio.***

#### ***Come ci si deve muovere?***

Come noto, per poter consentire al proprio fornitore l'emissione di fatture non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c) del Decreto IVA, l'esportatore abituale deve emettere una dichiarazione di intento, inviarla all'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet e ricevere riscontro dell'avvenuta presentazione della stessa.

Fino al 2 marzo 2020 il fornitore doveva necessariamente ricevere la dichiarazione di intento dall'esportatore abituale, nonostante le disposizioni del D.L. 34/2019 avessero teoricamente abrogato tale adempimento. A seguito della pubblicazione del Provvedimento AdE del 27/02/2020, dal 2 marzo il fornitore dell'esportatore abituale ha la possibilità di visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario.

Premesso quindi che l'emissione della dichiarazione di intento è un dato che deve necessariamente passare per il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, altrettanto non vale per chi intende revocare la dichiarazione di intento, diminuirne l'importo o sospenderne l'efficacia.



## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Sospensione del termine di 18 mesi per il requisito della “prima casa”***

di Sandro Cerato

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **I CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLA LUCE DELLE PROBLEMATICHE DEL COVID 19 – SOLUZIONI, RISCHI E CRITICITÀ**

[Scopri di più >](#)

Sono sospesi, **dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020**, tutti i termini a favore del contribuente per perfezionare i **requisiti dell'acquisto agevolato della “prima casa”**, ovvero per non decadere dall'agevolazione stessa, fermo restando che il **termine quinquennale** previsto per la cessione dell'abitazione senza decadere dall'agevolazione **continua a decorrere anche nel predetto periodo**.

È quanto emerge dalla lettura dell'[articolo 24 D.L. 23/2020](#), oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate nella [circolare 9/E/2020](#), con cui il legislatore è intervenuto per evitare che il *lockdown* prodotto dall'epidemia Covid-19 potesse avere effetti negativi in capo a coloro che **hanno acquistato un'abitazione** fruendo delle **imposte di registro ridotte del 2%**, ovvero dell'**Iva al 4%**, in applicazione della **Nota II-bis** all'**articolo 1** della Tariffa allegata al **D.P.R. 131/1986** (Tur).

**L'agevolazione per l'acquisto della “prima casa” prevede il possesso di alcuni requisiti** da parte dell'acquirente da attestare nell'atto di acquisto dinanzi al Notaio (sono identici a prescindere dalla circostanza che l'operazione sia soggetta ad **imposta di registro del 2% o Iva del 4%**), uno dei quali può essere perfezionato anche in un **arco temporale successivo** a quello in cui avviene l'acquisto stesso.

Si tratta del requisito di cui alla **lett. a) della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986**, in base al quale l'acquirente, se non già residente nel Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di acquisto, **dichiara di impegnarsi a spostare la residenza nel predetto Comune entro 18 mesi dall'acquisto**, pena la decadenza dall'agevolazione ed applicazione delle imposte ordinarie oltre ad interessi e sanzioni.

Sul punto vanno ricordati alcuni aspetti:

- **la norma non richiede che il soggetto dimori effettivamente nell'immobile** acquistato con l'agevolazione, ma che abbia solamente la **residenza nel territorio comunale** in cui è ubicato l'immobile, così come non è richiesto che la residenza sia poi mantenuta nel predetto Comune per un certo periodo di tempo;
- non è necessario spostare la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato con i benefici prima casa laddove il **bene si trovi nel Comune in cui il soggetto svolge la propria attività lavorativa**, anche se non remunerata ([circolare 1/E/1994](#));
- **se il termine non è rispettato per cause di forza maggiore** l'agevolazione spetta comunque ([risoluzione 35/E/2002](#) e [risoluzione 140/E/2008](#));
- il contribuente che, per motivi personali, si trovi nelle condizioni di non poter rispettare tale termine, può chiedere all'Agenzia delle entrate la **decadenza dall'agevolazione** e la conseguente **riliiquidazione dell'imposta**, così da **evitare l'applicazione delle sanzioni** ([risoluzione 105/E/2011](#)).

Ora, con l'[articolo 24 D.L. 23/2020](#) si stabilisce che, **qualora il termine dei 18 mesi scada nell'arco temporale tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020**, non si produce alcuna decadenza dall'agevolazione, ed i termini riprenderanno a decorrere il prossimo 1° gennaio 2021.

Si ipotizzi, ad **esempio**, un soggetto, residente a Roma, che ha acquistato l'abitazione nel Comune di Milano, fruendo dei benefici "prima casa" in data 1° luglio 2019, **impegnandosi a trasferire la residenza a Milano entro 18 mesi**.

Il **termine naturale di scadenza** per il trasferimento sarebbe il prossimo 31 dicembre 2020, ma, per effetto della sospensione dei termini prevista dall'[articolo 24 D.L. 23/2020](#), il contribuente potrà trasferire la residenza entro il **9 novembre 2021** (fruendo quindi del **maggior termine di 313 giorni**, ossia del lasso temporale **tra il 23 febbraio e 31 dicembre 2020**).

## RISCOSSIONE

### **Decreto liquidità: i chiarimenti sulla sospensione dei versamenti**

di Angelo Ginex

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

## **TIPOLOGIE COMUNI DI ACCERTAMENTO**

[Scopri di più >](#)

Al fine di permettere ai **soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione** di fronteggiare la **crisi di liquidità** causata dall'emergenza epidemiologica in atto, l'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) prevede la **sospensione dei versamenti tributari e contributivi** in scadenza nei mesi di **aprile e maggio 2020**, a condizione che vi sia una **contrazione del fatturato** o dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

Con [circolare 9/E/2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito molti **chiarimenti**, anche sotto forma di risposta ai quesiti, circa l'**ambito applicativo** di tale regime di sospensione.

Innanzitutto, è stato precisato che per la **sospensione dei versamenti**, tenendo conto del tenore letterale della norma, non è necessaria una contrazione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

Quindi, occorre valutare **“rispettivamente”** la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di **marzo 2020** rispetto al mese di **marzo 2019** (relativamente ai versamenti da eseguire ad **aprile 2020**) e del mese di **aprile 2020** rispetto al mese di **aprile 2019** (relativamente ai versamenti da eseguire a **maggio 2020**).

Per quanto concerne poi le **imprese agricole**, si è chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) sia quelle che determinano per regime naturale il **reddito fondiario su base catastale**, sia quelle che producono **reddito di impresa commerciale**, in quanto il regime di sospensione in parola si applica a **tutti i soggetti esercenti attività di impresa**, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.

Venendo alla previsione di cui al **comma 5** dell'[articolo 18](#) citato, è stato precisato che, in considerazione della **finalità** della disposizione, che è quella di **ampliare** la platea dei **soggetti beneficiari** del regime di sospensione dei versamenti, l'elencazione ivi contenuta è meramente esemplificativa e il beneficio in questione è esteso a **tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa** in base ai criteri

stabiliti dall'[articolo 55 Tuir](#).

Dunque, rientrano nel campo di applicazione della stessa anche le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** iscritte negli appositi registri, le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#).

Con specifico riferimento all'**ente non commerciale** che svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'**attività commerciale**, in modo non prevalente o esclusivo, si è detto che la **sospensione dei versamenti** relativi alla parte commerciale potrà operare al verificarsi delle **condizioni** previste dai **commi 1 e 3** dell'[articolo 18](#) per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

Altro tema analizzato è quello della verifica della condizione di **calo del fatturato o dei corrispettivi**: è stato chiarito che il **calcolo** relativo, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la **riduzione percentuale** disposta dal citato [articolo 18](#), va eseguito prendendo a riferimento le **operazioni** eseguite nei mesi di **marzo e aprile, fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla **liquidazione periodica** del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.

Quindi, la **data da considerare** è quella di **effettuazione dell'operazione** che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre, per la fattura differita, è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per i **contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente** si è poi affermato che, stante il dato letterale della norma, la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo e aprile 2020 e 2019.

Nel caso degli **autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà concessa dall'[articolo 74, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972](#), è stato chiarito che la verifica richiesta dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#), al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.

Infine, viene precisato che, in caso di **rateazione del saldo Iva** e versamento della **prima rata il 16 marzo 2020**, opera la sospensione dei versamenti delle **rate successive** alla prima da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020; il **versamento** potrà essere eseguito **entro il 30 giugno 2020** in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

## AGEVOLAZIONI

### ***Social media ancora esclusi dal bonus pubblicità***

di **Davide Albonico, Giorgio Frigerio**

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

### **CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

[Scopri di più >](#)

Permane l'esclusione dalle **spese agevolabili per gli investimenti in pubblicità** effettuati tramite **social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, e influencer**. Questo quanto consegue dalle novità introdotte dall'[articolo 98](#) del **Decreto Legge Cura Italia (D.L. 18/2020)**, che lascia inalterata la platea delle spese agevolate dal c.d. bonus pubblicità.

La mancata inclusione delle **spese di pubblicità online** nell'ambito di applicazione del bonus sembra non cogliere le tendenze di marketing registrate negli ultimi anni, che nel corso delle ultime settimane si sono significativamente acute.

Basti pensare al riguardo alle importanti campagne social, anche da parte di enti pubblici, lanciate per scopi socio-sanitari e forti di un ampio bacino di destinatari.

Tale tendenza ha portato ad un crescente ampliamento sia delle **imprese (start up e non) che forniscono servizi di "digital marketing"** sia della **platea di soggetti utilizzatori di tali servizi**, grazie anche agli ottimi risultati di marketing raggiunti tramite l'utilizzo di alti standard d'innovazione (non facilmente raggiungibili dai tradizionali canali di stampa).

Tant'è vero che ad oggi, le **campagne di marketing** sono sempre più incentrate verso questa tipologia di servizi (in particolare tramite **influencer**) rispetto ai canali di stampa tradizionale.

Non va, comunque, dimenticato che il **bonus pubblicità** (previsto in origine dal **D.L. 50/2017**) è stato introdotto con il chiaro fine ad **incentivare gli investimenti, effettuati nei canali di stampa tradizionali**, e che il **rinnovato intento del legislatore è volto a sostenere la caduta dei volumi di investimento del settore**, dovuta dalla difficile situazione economia venutasi a creare a seguito della diffusione del **virus Covid-19**.

L'attenzione del legislatore a questi soggetti è storicamente dovuta al **riconoscimento dell'indispensabile funzione informativa e di pubblico servizio svolta dalle realtà editoriali**, quali giornali ed emittenti radiotelevisione locali.

Al riguardo, in linea con la *ratio* che sottende la misura di favore, sarebbe **auspicabile l'estensione anche alle spese per “digital marketing”**, ampliando il focus dell'agevolazione anche al recupero del fatturato perso in quest'ultimo periodo da parte della stragrande maggioranza delle imprese italiane.

Entrando nel merito, il nuovo [comma 1-ter, dell'articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), introdotto dal DL Cura Italia, prevede un regime straordinario, **applicabile per il solo anno 2020**, in base al quale sono **agevolabili le spese pubblicitarie sostenute nella misura del 30%, in luogo del 75% della sola spesa incrementale**.

Tale beneficio è riconosciuto nel limite massimo dello stanziamento effettuato, e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di **aiuti “de minimis”** (peraltro oggetto di recenti aperture da parte della Commissione UE in relazione alle misure straordinarie connesse all'emergenza sanitaria).

Se da un lato è stato **ampliata la base di calcolo del beneficio** dall'altro si denota il **mancato incremento del *plafond* di spesa destinato dallo Stato**.

A tal proposito **si auspica un incremento delle risorse**, onde evitare di lasciare i contribuenti in una situazione di incertezza difficilmente compatibile con la delicata fase di pianificazione, come non mai essenziale in questo momento.

Difatti, nell'eventualità di **insufficienza delle risorse disponibili**, l'ammontare del fondo stanziato dovrà essere ripartito, in percentuale, tra tutti i soggetti che hanno presentato la **comunicazione**, in conformità alle disposizioni ed ai termini di legge.

In aggiunta, si ricorda come l'effetto del beneficio non sia immediato, in quanto l'eventuale **credito attribuito sarà utilizzabile, in compensazione, solo una volta decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento** contenente l'ammontare spettante per il contribuente e previo il rispetto degli adempimenti documentali.

Ai fini dell'individuazione del corretto ammontare delle spese agevolabili, è necessario **far riferimento alla data in cui le prestazioni sono state ultimate (articolo 109, comma 2, lett. b, Tuir)**. Non rilevano, quindi, il momento di emissione della fattura o del pagamento. Tale **principio di imputazione temporale risulta applicabile anche nel caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata ex articolo 83, comma 1 Tuir** (cfr. circolare Assonime 14/2017). Condizione da tenere ben a mente e che dovrà essere monitorata nel corso degli ultimi mesi dell'anno in corso richiedendo, ove possibile, l'ultimazione dei servizi.

Il **set documentale**, composto da contratti, email, fatture e contabili di pagamento, dovrà essere raccolto ed archiviato dall'impresa che ha sostenuto lo spese pubblicitarie, al fine di **facilitare le attività del revisore legale dei conti incaricato per il rilascio dell'apposita attestazione**.

In riferimento alla **tipologia di spesa**, risultano ricomprese le **spese per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati su giornali quotidiani e periodici (cartacei o digitali)** e nell'ambito della **programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali)** ([articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 90/2018](#)), incluse quelle per **investimenti pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa** (FAQ aggiornate al 23 ottobre 2019).

Dovrà inoltre essere verificato, ai fini dell'ottenimento del bonus, che il **fornitore sia iscritto** presso

- **il Registro degli operatori di comunicazione, o**
- **il competente Tribunale**

**e, in ogni caso, sia dotato della figura del direttore responsabile.**

Infine, tenuto conto dell'attuale situazione, **il periodo di presentazione della comunicazione**, originariamente previsto tra il 1° ed il 31 marzo 2020, è stato prontamente **differito al periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020**.

In aggiunta, nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la comunicazione, la medesima rimane valida e potrà essere sostituita, in ogni caso, con una **nuova comunicazione** al fine di poter beneficiare delle novità introdotte.

## IVA

### **Distributori di carburante: rivisti i termini per l'invio dei corrispettivi**

di Lucia Recchioni

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Con il [Provvedimento Prot. n. 171426/2020](#), del **Direttore dell'Agenzia delle entrate**, d'intesa con il **Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, sono stati rivisti i termini previsti per l'avvio dell'obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** relativi alle **cessioni di benzina e di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti come motori**.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1 bis, D.Lgs. 127/2015](#), così come modificato dalla [L. 205/2017](#), a decorrere dal **1° luglio 2018**, la memorizzazione elettronica e la **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** sono **obbligatorie** con riferimento alle cessioni di **benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**.

La norma affida ad uno **specifico provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di **individuare i termini graduali per l'adempimento** di detto obbligo, anche in considerazione del **grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti**.

Ed infatti, con il [Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018](#), successivamente modificato dal [Provvedimento n. 1435588 del 30.12.2019](#) è stato previsto:

- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal **1° luglio 2018** per gli **impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione**;
- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal **1° gennaio 2020** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità **superiore a 3 milioni di litri** (in questo specifico caso, tuttavia,

il provvedimento prevedeva la **trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020**;

- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal **1° luglio 2020** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità superiore a 1,5 milioni di litri**;
- l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire **1° gennaio 2021** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri**.

Secondo la richiamata previsione, dunque:

- il **30 aprile dovevano essere inviati** i dati dei corrispettivi del **primo trimestre 2020** da parte degli impianti che hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una **quantità superiori a 3 milioni di litri**;
- **dal prossimo mese di luglio** gli obblighi sarebbero stati estesi anche agli impianti che hanno erogato una **quantità superiore a 1,5 milioni di litri**.

In considerazione delle difficoltà legate al **periodo di emergenza sanitaria nazionale**, con il **Provvedimento** pubblicato ieri, **22 aprile**, sono stati **uniformati e prorogati al 1° settembre 2020** i **termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi** previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno **erogato più di 1,5 milioni di litri** di benzina e gasolio.

Resta invece **immutato il termine del 1° gennaio 2021** previsto per l'avvio dell'obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato **fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio**.

Alla luce del recente provvedimento, dunque, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi **decorrono**:

- **dal 1° luglio 2018 per gli impianti ad elevata automazione**;
- **dal 1° settembre 2020 per gli impianti che hanno erogato quantità superiori a 1,5 milioni di litri** (non sono quindi più tenute distinte le ipotesi di erogazione di quantità superiori/inferiori a 3 milioni di litri);
- **dal 1° gennaio 2021 per gli impianti che hanno erogato quantità inferiori a 1,5 milioni di litri**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Il trasferimento di uno Studio: il patto di non concorrenza***

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



#### ***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Come più ampiamente illustrato nel mio contributo su EC NEWS del 9 aprile 2020 (*Il trasferimento di uno Studio: affiancamento e clausola “di salvaguardia”*), in assenza di normativa specifica, è toccato alla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 2860 del 2010**, enucleare il contenuto minimo e necessario del contratto, atipico, avente ad oggetto il trasferimento di uno Studio professionale.

Le operazioni di M&A di Studi ed attività professionali, secondo gli Eremellini, di fondano su “*l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo)*”. Obblighi, ovviamente, gravanti sul cedente.

Pertanto, dopo aver analizzato nel menzionato articolo del 9 aprile, l’attività di presentazione e canalizzazione della clientela, occorre ora soffermarsi sul **divieto di concorrenza**.

Nel nostro ordinamento la disciplina generale del patto di non concorrenza è dettata dall’ **art. 2596 c.c.**, ai sensi del quale “*Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio*”.

In caso di cessione dello Studio, generalmente il professionista cedente viene contrattualmente obbligato a non esercitare più l’attività professionale oggetto del trasferimento per un periodo fino a cinque anni e in un’area geografica, più o meno estesa in relazione alle caratteristiche della clientela dello Studio ceduto. Può essere comunque fatta salva la possibilità che il cedente continui a svolgere la propria professione in ambiti e con modalità che nel concreto non pregiudichino la canalizzazione della clientela a favore del subentrante: ad es. un commercialista che canalizza la propria attività di consulenza contabile-fiscale, potrebbe continuare a ricoprire incarichi di revisore, amministratore, consulente tecnico dell’autorità di giudiziaria.

Ci si pone a questo punto una domanda: **cinque anni dopo aver canalizzato la clientela a favore del cessionario, il cedente potrebbe tornare a proporsi ai suoi “vecchi” ex clienti?**

Stando al tenore letterale dell'art. 2596 c.c. disposizione sopra citate, sembrerebbe di sì.

La risposta affermativa suona comunque paradossale ed in netto contrasto con la *ratio* stessa dell'attività di canalizzazione. Nel contratto di cessione dello Studio, infatti, il cedente si obbliga a presentare, uno per uno ed in via esclusiva, al subentrante un numero preciso di clienti, elencati in un prospetto nominativo al contratto stesso, ponendo in essere una serie di attività finalizzate a consentire al cessionario la possibilità di costituire con i clienti medesimi un nuovo rapporto fiduciario. La suddetta **attività di presentazione/canalizzazione** costituisce **l'obbligazione fondamentale** dell'operazione.

Si ritiene quindi corretto sostenere che l'obbligo di non concorrenza in relazione ai clienti nominativamente elencati trovi la propria fonte nella causa stessa del contratto di cessione dello Studio e non possa essere soggetto ad alcuna limitazione temporale. In altri termini, nella presentazione/canalizzazione è implicito il divieto di un futuro sviamento.

**Pertanto, il divieto di concorrenza nei confronti dei clienti presentati deve essere inteso come valevole in via definitiva.**

Nella prassi, inoltre, molte operazioni di M&A di Studi ed attività professionali si concretizzano non tanto con una mera cessione dello Studio, ma piuttosto con un'**aggregazione fra i professionisti e fra le strutture di cui sono titolari**. Si considerino ad esempio le seguenti ipotesi, tutt'altro che infrequenti:

1. il cedente, successivamente al periodo di presentazione/affiancamento o contestualmente al medesimo, inizia un rapporto di collaborazione, a vario titolo, con il cessionario (direttore di studio, consulente specialistico, consulente strategico..etc..);
2. il cedente conferisce il proprio Studio in una struttura più grande, rimanendo all'interno della medesima a titolo di partner.

Orbene, in tutte queste ipotesi (ed in altre analoghe), **il cedente, pur continuando a svolgere la propria professione, non è un concorrente del cessionario**. Anzi, il fatto che il cedente continui ad esercitare, nel quadro di un accordo di collaborazione o di *partnership*, con il cessionario costituisce, indubbiamente, un valore aggiunto per entrambi i professionisti coinvolti.

Il cedente, ormai slegato dalle incombenze asfissianti della gestione del proprio Studio, potrà **ottimizzare il proprio tempo** e dedicarsi ai settori nei quali meglio esplica la propria professionalità, aiutando nel contempo il cessionario a gestire le relazioni con la clientela.

Il cessionario, dal canto suo, sarà indubbiamente agevolato a fare un ulteriore **“salto di qualità”** perché potrà contare sul proprio nuovo partner/collaboratore: sulla sua maturata esperienza e specifica preparazione settoriale, nonché sulla sua consolidata rete di relazioni sul territorio,

che non si esaurisce, ovviamente, nel solo elenco dei clienti presentati, ma che è senza dubbio una solidissima base per raggiungere sempre nuovi clienti.

Sulla base di ciò si può concludere che il divieto di concorrenza a carico del cedente, sebbene vada necessariamente contrattualizzato, costituisca un “falso problema” nell’ambito della prassi sviluppatasi per le operazioni di cessione/aggregazione di studi professionali.